

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 18-4793

**Convenzione fra Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Regione Piemonte per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del Servizio Sanitario Regionale. Indirizzi alla Direzione regionale Sanita'.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 l'Amministrazione Regionale, proseguendo l'attività di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico avviata fin dal 2010 (Piano di rientro 2010-2012 di cui all'Accordo fra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed il Ministero della Salute inerente il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico) ha predisposto i Programmi Operativi per il triennio 2013-2015 che prevedevano specifici interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del SSR nonché di rafforzamento dell'azione di controllo della spesa sanitaria. Nell'ambito dei Programmi Operativi erano altresì previste azioni di governance volte a favorire una più stringente attività di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, (Atto Rep. n.82/CSR della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014), prevede specifiche azioni di rafforzamento dei servizi sanitari regionali, con particolare riguardo al potenziamento del sistema di governance della sanità.

Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 5, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni *“di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”*.

La Conferenza Unificata, con successivi Atti Rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e Rep n. 73/C.U. del 20 settembre 2007, ha approvato gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con specifico riferimento al compito dell'Agenzia di sviluppare competenze ed attività relativamente al supporto alle regioni.

Con deliberazione n. 5-6017 del 28.06.2013 la Giunta regionale ha approvato uno schema di accordo fra l'AGENAS e la Direzione regionale Sanità per l'implementazione ed il monitoraggio del Programma operativo 2013-2015; l'accordo che rientrava nell'ambito delle attività di affiancamento e supporto tecnico che Agenas realizza a titolo non oneroso nei confronti delle Regioni in piano di rientro, è stato sottoscritto in data 4.09.2013.

Con successiva deliberazione n. 33-2102 del 14.09.2015 è stato definito un accordo di collaborazione aggiuntivo fra l'AGENAS e la Direzione regionale Sanità allo scopo di implementare ulteriori linee progettuali finalizzate alla razionalizzazione del SSR, con particolare riguardo al monitoraggio, analisi e controllo in tema di valutazione della performance delle ASR ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Nuovo Patto per la Salute – anni 2014-2016.

Rilevata l'esigenza, considerato il proficuo percorso di collaborazione intrapreso con l'AGENAS, di definire una nuova convenzione fra i due enti, sia con riferimento a talune azioni già consolidate che a nuovi interventi finalizzati alla razionalizzazione, riqualificazione e innovazione

delle attività del SSR; in particolare risulta strategico implementare alcune linee di attività riconducibili alla gestione del sistema obiettivi dei Direttori Generali ASR, alla revisione del piano per la gestione dell'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale, alla definizione di un sistema finalizzato all'accentramento di funzioni del SSR ed alla gestione del patrimonio immobiliare e di edilizia sanitaria.

Considerato che AGENAS, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 266/1993 e dello Statuto approvato ex art. 17, comma 1, D.lgs. 106/2012, è ente pubblico non economico di rilievo nazionale che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni.

Rilevato che, ai sensi dei citati Atti Rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e Rep n. 73/C.U. del 20 settembre 2007 della Conferenza Unificata, all'AGENAS competono funzioni di sviluppo di competenze e attività relativamente, fra l'altro, al monitoraggio delle variabili di qualità, efficienza ed equità del sistema sanitario; all'elaborazione di proposte di indirizzi organizzativi e di processo per i servizi ospedalieri e territoriali, all'innovazione in merito alla razionalizzazione e qualificazione dell'attività del Servizio sanitario, anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati.

Rilevato altresì che le linee di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del Servizio Sanitario Regionale che la Regione intende implementare rientrano negli ambiti di attività di competenza dell'AGENAS sopraccitati, e considerato altresì che l'AGENAS è l'unico soggetto che può fornire alla Regione le specifiche attività oggetto della convenzione.

Considerato che l'AGENAS, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello Statuto, per l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento dei suoi compiti può stipulare convenzioni con Ministeri e Regioni.

Rilevata la disponibilità espressa dall'Agenas con comunicazione in data 9.02.2017, a fronte della nota prot. n. 406/A14000 del 10.01.2017 e successiva comunicazione del 9.02.2017 della Direzione regionale Sanità, a definire un nuovo accordo per la realizzazione delle linee progettuali individuate, prevedendo altresì, ai fini del corretto svolgimento delle attività ed in considerazione dell'impegno complessivo necessario (quantificato in complessive 390 giornate di lavoro previste), un corrispettivo massimo quantificato in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) su base annua.

Dato atto che alla spesa di cui all'alinea precedente si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul Fondo sanitario regionale con le risorse stanziare sul capitolo 142189 del Bilancio di previsione 2017 – Missione 13 – Programma 01 - che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si ritiene di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità all'adozione di ogni provvedimento necessario alla stipula di una convenzione di durata annuale con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali finalizzato alla disciplina dei rapporti fra i due Enti, ivi compresa l'esatta quantificazione del corrispettivo e relativa congruità, per la realizzazione delle linee di attività strategiche e di supporto per lo sviluppo, miglioramento e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale all'unanimità,

*delibera*

- di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità all'adozione di ogni provvedimento necessario alla stipula di una convenzione di durata annuale con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali finalizzato alla disciplina dei rapporti fra i due Enti, ivi compresa l'esatta quantificazione del corrispettivo e relativa congruità, per la realizzazione delle linee di attività strategiche e di supporto per lo sviluppo, miglioramento e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale;
- di prevedere che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stimati in Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oneri fiscali inclusi e che alla spesa si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul fondo sanitario regionale con le risorse stanziato sul capitolo 142189 del Bilancio di previsione 2017 – Missione 13 – Programma 01 - che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)